



Regolamento per l'utilizzo della pista comunale di atletica

“Piero Ferrazzi”

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26/03/2024

Indice

Articolo 1 – Destinazione d'uso dell'impianto

Articolo 2 – Modalità di accesso all'impianto

Articolo 3 – Requisiti per l'accesso all'impianto

Articolo 4 – Orari di apertura dell'impianto

Articolo 5 – Utilizzo delle strutture e attrezzature

Articolo 6 – Ingressi e parcheggio

Articolo 7 – Quota di ingresso

Articolo 8 – Responsabilità

Articolo 9 – Rispetto e accettazione del regolamento

ARTICOLO 1 – DESTINAZIONE D'USO DELL'IMPIANTO

1. La pista comunale di atletica leggera "Piero Ferrazzi", è di libero accesso a tutti gli utenti privati, agli aderenti a società e associazioni sportive e non sportive, agli istituti scolastici, nel puntuale rispetto del presente regolamento e previa autorizzazione da parte dell'ente gestore dell'impianto sportivo.
2. Nell'impianto possono essere praticate esclusivamente le attività riconducibili all'atletica leggera, a condizione che le stesse siano compatibili con l'impianto stesso. La valutazione di compatibilità delle predette attività spetta in via esclusiva all'affidataria. Qualsiasi altra attività extra sportiva, dovrà essere concordata con il gestore dell'impianto e con l'Amministrazione comunale

ARTICOLO 2 – MODALITÀ DI ACCESSO ALL'IMPIANTO

1. Con riferimento agli utenti privati, l'autorizzazione all'accesso verrà rilasciata contestualmente alla richiesta di ingresso all'impianto.
2. Con riferimento alle società e associazioni sportive e non sportive, l'autorizzazione verrà rilasciata previa richiesta scritta inviata all'ente gestore con 10 giorni di anticipo.
3. Con riferimento agli istituti scolastici:
 - è dato libero e gratuito accesso agli istituti del comune di Olgiate Olona in orario scolastico, dalle 9.00 alle 14.00;
 - agli istituti scolastici dei comuni limitrofi è concesso l'accesso in orario scolastico, dalle 9.00 alle 14.00, secondo il piano tariffario stabilito all'articolo 6 del presente regolamento, previa richiesta scritta

inviata a segreteria@polisportivaolonia.it con un preavviso di almeno 15 giorni. Per richieste fuori dall'orario, sarà necessario accordarsi direttamente con il gestore.

ARTICOLO 3 – REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'IMPIANTO

1. Tutti gli utenti sono tenuti al pagamento della quota d'ingresso stabilita dall'Amministrazione comunale. Tale quota deve essere versata al personale delegato dall'ente gestore.
2. Le società, le associazioni sportive e non sportive e gli istituti scolastici dovranno:
 - nominare una persona responsabile presente sul campo per tutta la durata dell'allenamento;
 - rilasciare dichiarazione scritta di essere in regola con la normativa vigente in ambito sportivo.

ARTICOLO 4 – ORARI DI APERTURA DELL'IMPIANTO

1. Per gli utenti privati, le società e associazioni sportive e non sportive, l'impianto è aperto:
 - dal 1° marzo al 30 settembre: il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 16:45 alle 20:30 e la domenica dalle 9:00 alle 12:00; dal 1° ottobre al 28 o 29 febbraio: il lunedì martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 16:45 alle 20:00 e la domenica dalle 9:00 alle 12:00.
2. Alcuni giorni e/o fasce orarie, potranno essere riservati all'ente gestore per attività collegiali, per un massimo di 15 giornate annue.
3. Durante l'allestimento delle manifestazioni sportive e di quelle extra-sportive, è vietato l'accesso del pubblico all'impianto. È consentito l'accesso soltanto ai responsabili organizzatori e agli addetti indicati dall'ente gestore ovvero dagli organizzatori della manifestazione autorizzata.
4. Il giovedì è giorno di chiusura dell'impianto.
5. Altri giorni di chiusura straordinaria dell'impianto sono i seguenti:
 - 1° gennaio
 - 6 gennaio
 - Domenica di Pasqua
 - Lunedì dell'Angelo
 - 25 aprile
 - 1° maggio
 - 2 giugno
 - 2ª e 3ª settimana del mese di agosto
 - 1° Novembre
 - 8 Dicembre
 - 25 Dicembre
 - 26 Dicembre
 - 31 Dicembre

6. L'ente gestore può interdire l'accesso all'impianto in caso di pericolo per l'utenza o di condizioni dell'impianto che non possano garantirne l'uso corretto e sicuro da parte dell'utenza, dandone comunicazione adeguata e tempestiva.

ARTICOLO 5 – UTILIZZO DELLE STRUTTURE E ATTREZZATURE

1. Il prato all'interno della pista può essere utilizzato per riscaldamento o altre attività di allenamento, garantendo sempre la priorità ai lanci.
2. Le corsie 1 e 2 sono destinate alle ripetute lunghe e corsa lenta.
3. Le corsie 2, 3 e 4 sono destinate alle ripetute fino ai 400 metri.
4. Le corsie 4, 5 e 6 sono destinate alla velocità in rettilineo e agli ostacoli.
5. Gli utenti privati possono utilizzare esclusivamente il prato e le corsie 1 e 2 come da regolamento. Eventuali richieste differenti (esempio ripetute destinate alla velocità) dovranno essere concordate con il gestore.
6. Le società e associazioni sportive possono utilizzare il prato e tutte le corsie come da regolamento.
7. Le pedane dei salti e relative attrezzature possono essere utilizzate solo dalle società e associazioni sportive.
8. Le attrezzature dell'impianto possono essere usate esclusivamente dall'ente gestore, ad eccezione di ostacoli e blocchi di partenza che possono essere utilizzate anche dalle altre società e associazioni sportive che ne fanno richiesta.
9. Il posizionamento degli ostacoli sulla pista sarà indicato dal personale dell'ente gestore.
10. L'uso degli spogliatoi è riservato agli atleti tesserati per l'ente gestore.
11. La pratica delle discipline del lancio del disco, martello e giavellotto è consentita solo previa autorizzazione sul campo del personale dell'ente gestore.
12. È consentito l'uso di scarpette chiodate con chiodi di lunghezza massima di 6 mm, ad eccezione della pedana del lancio del giavellotto, dove è consentito l'uso di chiodi di lunghezza massima di 9 mm.
13. È vietato l'uso di gesso e inchiostro o vernice per lasciare segni sulla pista e sulle pedane.
14. È vietato sputare sulla pista e sulle pedane.
15. È obbligatorio mantenere sempre un comportamento decoroso all'interno dell'impianto. È vietato l'uso dell'impianto a torso nudo o con indumenti trasparenti, anche quando bagnati.

ARTICOLO 6 – INGRESSI E PARCHEGGIO

1. L'ingresso dell'impianto per tutti gli utenti è sito in via don Giacomo Tovo 6.
2. Il parcheggio interno dell'impianto è riservato al personale dell'ente gestore, i cui veicoli sono identificati con apposito tagliando, e alle persone con disabilità munite di apposito contrassegno, nei limiti dei posti disponibili.
3. Durante le manifestazioni sportive ed extra-sportive, salvo diverse indicazioni da parte degli organizzatori, il pubblico può accedere all'impianto dal cancello adiacente al parco OPAI e dall'ingresso pedonale in via Luigi Tovo. Durante le manifestazioni gli ingressi carrabili di via Luigi Tovo e via don Giacomo Tovo 6 sono riservati agli organizzatori e agli arbitri e giudici di gara.
4. L'ingresso carrabile di via Luigi Tovo deve essere sempre lasciato libero, in quanto adibito ad accesso dei mezzi di soccorso.

ARTICOLO 7 – QUOTA DI INGRESSO

1. Gli utenti privati e le società e associazioni sportive e non sportive possono accedere all'impianto pagando una quota giornaliera o una quota annuale, da versare direttamente alle persone delegate dall'ente gestore. Alla quota d'ingresso annuale si applica una riduzione del 50% per gli atleti tesserati presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL).
2. Le società e associazioni sportive e non sportive possono concordare con l'ente gestore modalità di pagamento diverse.
3. Gli istituti scolastici cittadini non sono tenuti al pagamento della quota di ingresso.
4. Gli istituti scolastici dei comuni limitrofi verseranno al gestore una quota di ingresso per ogni studente che accederà alla struttura. Agli accompagnatori non verrà richiesta nessuna quota. La modalità di pagamento, dovrà essere concordata all'atto della richiesta di accesso all'impianto.
5. Le quote d'ingresso sono approvate dalla Giunta Comunale.
6. Gli utenti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale e i loro accompagnatori sono esenti dal pagamento della quota d'ingresso.

ARTICOLO 8 – RESPONSABILITÀ

1. L'uso dell'impianto, delle attrezzature, dei locali e degli accessori ivi presenti si intenderà effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e, in caso di utilizzo da parte delle associazioni e società sportive e non sportive e degli istituti scolastici, a rischio e pericolo dei dirigenti di tali enti e degli eventuali accompagnatori.
2. In ogni caso e per qualsiasi eventualità, l'utente che accede all'impianto dichiara espressamente, all'atto dell'utilizzo dello stesso, di tenere manlevato e indenne l'ente gestore da qualsivoglia responsabilità relativa a eventuali infortuni, pregiudizi e danni sia diretti che indiretti che dovessero comunque e da chiunque, persone e cose (ivi compresi gli atleti, i dirigenti, gli allenatori, gli accompagnatori, i direttori di gara, il pubblico), derivare in dipendenza o in relazione all'utilizzo dell'impianto e delle attrezzature e strutture annesse all'impianto stesso.
3. L'utente dell'impianto – sia esso privato cittadino o appartenente ad associazioni e società sportive e non sportive o istituti scolastici – dichiara pertanto di sollevare e dichiarare l'ente gestore estraneo, manlevato e indenne da ogni e qualsivoglia responsabilità, azione, pretesa, richiesta economica e non (sia essa azionata in via giudiziale o extragiudiziale) che potesse comunque derivare dall'utilizzo della pista di atletica, delle pedane e della relativa attrezzatura presente presso l'impianto.
4. L'utente è tenuto a segnalare all'ente gestore eventuali danni, guasti o malfunzionamenti che dovesse riscontrare durante la permanenza all'interno dell'impianto.

ARTICOLO 9 – RISPETTO E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. L'ente gestore e il personale da quest'ultimo delegato alla sorveglianza, pulizia e custodia dell'impianto assicureranno il rispetto scrupoloso delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Il personale addetto alla custodia e/o controllo dell'impianto è autorizzato dall'ente gestore a far interrompere lo svolgimento di qualsivoglia attività – senza che da ciò possa derivare alcuna richiesta e/o pretesa da parte degli utenti – allorché si dovessero ravvisare situazioni di pericolo o di mancato rispetto delle elementari regole di buona condotta.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento determinerà l'allontanamento immediato dall'impianto degli utenti che dovessero porre in essere atti o condotte contrari allo stesso.
4. Con riferimento agli utenti privati, il presente regolamento viene reso noto dall'affidataria mediante debita affissione presso la segreteria dell'impianto; all'atto dell'accesso l'utente accetta espressamente il contenuto del presente regolamento.
5. Con riferimento alle associazioni e società sportive e non sportive e agli istituti scolastici, il presente regolamento verrà trasmesso agli stessi in seguito alla richiesta di accesso all'impianto; all'atto dell'accesso le associazioni e società sportive e gli istituti scolastici accettano espressamente il contenuto del presente regolamento.